



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DI APPELLO DI MESSINA

Sezione II civile

Composta dai magistrati:

dott. Sebastiano NERI	Presidente relatore
dott. Giuseppe MINUTOLI	Consigliere
dott. Antonino ZAPPALA'	Consigliere

riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado di appello iscritta al R.G. n. 351 dell'anno 2020 posta in decisione all'udienza collegiale del 22 giugno 2023, sostituita da deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., vertente

TRA

P M (c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Russo del Foro di Barcellona P.G. (pec vincenzo.russo@cert.ordineavvocatibarcellona.it) giusto mandato in calce all'atto di appello ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milazzo in Via Enrico Cosenz n.62.

APPELLANTE

E

UNIPOLSAI Assicurazioni s.p.a., (C.F. e P.IVA:00818570012), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dell'avv. Santina Bruneo del Foro di Barcellona P.G. (pec avv.bruneosantina@pec.giuffre.it) giusta procura in calce alla comparsa di costituzione in appello e con la stessa elettivamente domiciliata presso lo studio legale dell'avv. Domenico Gangemi in Messina in Viale Principe Umberto n . 29.

APPELLATA



E

CURRERI Sebastiano

APPELLATO – CONTUMACE

OGGETTO: Responsabilità extracontrattuale. Risarcimento danni.

Conclusioni per PM: “Piaccia alla Corte d’Appello di Messina adita respinta ogni contraria istanza, riformare parzialmente l’impugnata sentenza, per uno o entrambi i motivi sopra esposti, e per l’effetto dichiarare il diritto al risarcimento del danno in forma specifica ex art. 2058 I comma cc in favore dell’appellante, per il residuo importo – già decurtato del 30% stante il non appellato suo concorso di colpa – di euro 2.456,46.

Con vittoria di spese, competenze e onorari di causa.”

Conclusioni per Unipolsai Assicurazioni s.p.a.: “Che l’Ecc.ma Corte D’Appello adita Voglia, respinta ogni contraria istanza eccezione e difesa, accogliere le seguenti domande e conclusioni:

- I) Accertare, ritenere e dichiarare, per le motivazioni supra esposte, l’inammissibilità e/o improcedibilità e/o improponibilità, ex art. 348 bis c.p.c. ed ex art.342 c.p.c., dell’appello proposto da Pensabene Marco, avverso la sentenza del Tribunale di Barcellona P.G., Giudice Unico: Dott. Francesco Montera, N.948/2019, datata e depositata il 02/10/2019, emessa a definizione del Proc. Civ. N. 15041/2011 RG; con immediato integrale rigetto, dello stesso, e con condanna dell'appellante alla rifusione, in favore dell'appellata UnipolSai Ass.ni S.p.a., delle spese processuali del presente grado di giudizio.
- II) Accertare, ritenere e dichiarare, nel merito, interamente infondato in fatto ed inammissibile in diritto l’appello proposto dal P M, disponendone, per l’effetto, l’integrale rigetto, con conferma della sentenza di I grado.
- III) Confermare, interamente, in ogni sua parte, la sentenza pronunciata dal Tribunale di Barcellona P.G., Giudice Unico: Dott. Francesco Montera,



N.948/2019, datata e depositata il 02/10/2019, emessa a definizione del Proc. Civ. N. 15041/2011 RG..

- IV) In caso di mancato accoglimento delle domande di cui ai precedenti punti, si insiste e si chiede l'accoglimento delle domande già avanzate in I grado, qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte.
- V) Con vittoria di spese e compensi di causa del doppio grado di giudizio, oltre spese generali, iva e cpa, come per legge.”

Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato il 05/10/2011 P M, premesso che in data 01/01/2009 alle ore 21,00 circa in Milazzo, mentre stava percorrendo alla guida della sua autovettura BMW targata la Via Madonna del Boschetto, era stato investito dall'autovettura Fiat Punto targata , di proprietà di C S e condotta da C M, che si immetteva sulla strada percorsa dall'attore da Via degli Orti senza arrestarsi al segnale di stop, esponeva che nell'occorso la sua autovettura aveva riportato ingenti danni ammontanti a €.30.928,00, come da fatture relative alle riparazioni che produceva. Allegando che, a fronte della riconosciuta responsabilità dell'autovettura condotta dal Ci, la UGF Assicurazioni s.p.a. gli aveva corrisposto l'importo di €.9.000,00, che era stato accettato in conto del maggior danno, P M conveniva in giudizio la UGF Assicurazioni s.p.a. e C S per chiederne la condanna in solido al risarcimento del residuo danno nella misura di €.21.928,00, con vittoria delle spese di causa.

Riassunta la causa originariamente non iscritta a ruolo, si costituiva UGF Assicurazioni s.p.a. che eccepiva la sussistenza di un concorso di colpa dell'attore nella causazione del sinistro *de quo*, contestava gli importi di cui alle prodotte fatture in relazione alla riparazione dell'autoveicolo del P ed assumeva che la somma di €.9.000,00 corrisposta all'attore fosse congrua per il risarcimento dei danni dallo stesso subiti, tenuto conto della sua concorrente responsabilità. Concludeva quindi chiedendo il rigetto della domanda e, in



subordine ed in caso di suo parziale accoglimento, di detrarre dalle somme eventualmente liquidate quelle già corrisposte.

Esperita l'istruttoria, nel corso della quale veniva assunta prova per testi ed eseguita c.t.u. tecnica, con sentenza n. 948/2019 del 02/10/2019, pubblicata in pari data, il Tribunale di Barcellona P.G., Sezione civile in composizione monocratica, accertava un concorso di colpa dell'attore nella causazione dell'evento nella misura del 30%, limitava l'ammontare massimo del danno al valore ante sinistro del veicolo del Pensabene e condannava i convenuti in solido, tenuto conto delle somme già corrisposte, all'ulteriore risarcimento di €.7.975,00, oltre interessi sulla somma devalutata alla data del sinistro e di anno in anno rivalutata. Le spese del giudizio venivano compensate per metà, con la restante metà e l'intero importo liquidato al c.t.u. in solido a carico dei convenuti soccombenti.

Avverso la sentenza del Tribunale proponeva appello, con atto di citazione notificato il 01/06/2020, P M che sosteneva il gravame con due motivi e chiedeva la riforma dell'impugnata sentenza come da conclusioni in epigrafe riportate.

Si costituiva Unipolsai Assicurazioni s.p.a. (già UGF Assicurazioni s.p.a.) che eccepiva preliminarmente l'inammissibilità dell'appello tanto ai sensi dell'art. 342 c.p.c. che dell'art. 348 bis c.p.c. e ne contestava il fondamento nel merito, chiedendone il rigetto come da conclusioni in atti.

C S, ancorché ritualmente citato in appello, non si costituiva e restava quindi contumace.

Ritenuto ammissibile l'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. nonché assolti gli altri adempimenti di rito, all'udienza collegiale del 22/06/2023, sostituita da deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione alle parti costituite del doppio termine di cui all'art. 190 c.p.c..

Motivi della decisione

L'appello è in parte fondato e va accolto per quanto di ragione.



1. Va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello proposta dalla società assicuratrice appellata per violazione dei canoni formali imposti dall'art. 342 c.p.c., atteso che dal tenore dell'atto di appello si ricavano senza difficoltà quali sono i capi della sentenza appellati, le ragioni dell'impugnazione e le modifiche richieste.
2. Sempre preliminarmente, osserva la Corte che non risulta appellato il capo della sentenza di primo grado che fissa le percentuali di responsabilità nella causazione del sinistro per il 30% a carico di P M e per il 70% a carico del conducente dell'autovettura di C S. Tale statuizione è quindi passata in giudicato.
3. Ciò posto e passando all'esame nel merito dell'appello, è fondato il primo motivo con il quale l'appellante lamenta l'erronea applicazione dell'art. 2058, secondo comma, c.c. per aver ritenuto il primo decidente di procedere al risarcimento per equivalente, anziché in forma specifica, valutando come eccessivamente oneroso il costo delle riparazioni documentato dal P con le prodotte fatture. L'appellante deduce l'erroneità della valutazione del Tribunale in quanto l'ammontare di €27.509,23 i.v.a. compresa non era superiore di molto al riconosciuto valore commerciale di €24.000,00 della sua autovettura e difettava pertanto la condizione di "eccessiva onerosità" per il debitore per poter disporre il risarcimento per equivalente e non in forma specifica.
 - 3.1 Il Tribunale, in effetti, ha proceduto alla liquidazione del risarcimento del danno per equivalente in adesione ad un orientamento in precedenza seguito dalla Corte Suprema di Cassazione (cfr. Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n.4034 del 05/12/1975; Cass. Civ., Sez. 3, Ordinanza n.25546 del 21/11/2017; Cass. Civ., Sez. 6-3, Ordinanza n.10196 del 30/03/2022), orientamento che nella pratica è stato tradotto, nelle fattispecie di risarcimento dei danni riportati da autoveicoli coinvolti in un sinistro, a limitare entro il tetto del valore commerciale del mezzo appunto il risarcimento ritenendo che un risarcimento liquidato in misura maggiore finisse col determinare un ingiustificato arricchimento del danneggiato.



- 3.2 Tuttavia, con un recentissimo arresto la Suprema Corte ha mutato il precedente orientamento statuendo che *“Ai fini dell'applicazione dell'art. 2058, comma 2, c.c., la verifica relativa all'eccessiva onerosità non può basarsi soltanto sull'entità dei costi, dovendosi valutare, altresì, se la reintegrazione in forma specifica comporti o meno una locupletazione per il danneggiato, tale da superare la finalità risarcitoria che le è propria e da rendere ingiustificata la condanna del debitore a una prestazione che ecceda notevolmente il valore di mercato del bene danneggiato; laddove, peraltro, il danneggiato decida – com'è suo diritto – di procedere alla riparazione anziché alla sostituzione del mezzo danneggiato, non risulta giustificato, traducendosi in una indebita locupletazione per il responsabile, il mancato riconoscimento di tutte le voci di danno che competerebbero in caso di rottamazione e sostituzione del veicolo.”* (Cass. Civ., Sez. 3, Ordinanza n. 10686 del 20/04/2023).
- 3.3 La Corte ritiene di aderire a questo più recente arresto giurisprudenziale che appare essere più rispettoso del rapporto esistente tra il primo ed il secondo comma dell'art. 2058 c.c. in direzione di un effettivo risarcimento ricostitutivo del patrimonio del danneggiato e per impedire una locupletazione che, esattamente nei termini specificati nella massima su riportata, non si realizzerebbe in capo al danneggiato, che vedrebbe ricostituito il suo patrimonio nella esatta consistenza antecedente al danno subito, ma si realizzerebbe in capo al danneggiante, che beneficerebbe di una liquidazione del danno inferiore in termini sostanziali a quella necessaria per ricostituire nella sua integrità il patrimonio del danneggiato. Tra l'altro, come rilevato dall'appellante con pertinente argomentazione posta a sostegno del secondo motivo d'appello, un'auto gravemente incidentata è pressoché impossibile che dopo la riparazione assuma un valore di mercato superiore a quello che aveva in precedenza che, anzi, potrebbe essere intaccato anche in misura rilevante proprio per l'incidente subito.
- 3.4 Detto questo, ne discende che il primo motivo di appello può essere accolto con riferimento ad un ammontare effettivo dei danni subiti e documentati con le prodotte fatture, per altro non oggetto di contestazione in relazione alla tipologia



delle riparazioni effettuate e degli importi fatturati, pari a €27.509,23 i.v.a. compresa. Il 70% (percentuale imputata al conducente dell'auto del C) ammonta a €19.256,46 a fronte dell'importo di €16.800,00 liquidato dal Tribunale, con una differenza in favore dell'appellante pari a €2.456,46, differenza che, ferme restando la detrazione della somma di €9.000,00 già corrisposta al P e le altre voci di danno riconosciute e liquidate con la sentenza di primo grado, va aggiunta alla somma di €7.975,00 liquidata con la sentenza di primo grado per un totale di €10.431,46, oltre accessori secondo quanto ivi previsto.

4. L'accoglimento del primo motivo d'appello, con la relativa motivazione, è assorbente del secondo con il quale si contesta il ricorso al risarcimento per equivalente operato dal Tribunale in applicazione del principio *compensatio lucri cum damno*.
5. L'impugnata sentenza va pertanto in parte riformata in conformità alla superiore motivazione.
6. Spese e compensi di questo grado di giudizio, liquidati come da dispositivo sulla scorta del d.m. Ministero della Giustizia n. 55 del 10/03/2014 aggiornato con il d.m. Ministero della Giustizia n.147 del 13/08/2022 e del valore medio dello scaglione per cause dell'accertato valore da €1.100,01 a € 5.200,00, seguono la soccombenza.

P. Q. M.

La Corte di Appello di Messina, Sezione II civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da P M nei confronti di Unipolsai Assicurazioni s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, e di C S avverso la sentenza n. 948/2019 del Tribunale di Barcellona P.G., Sezione civile in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

- 1) condanna Unipolsai Assicurazioni s.p.a. e C S in solido al risarcimento dei danni in favore di P M che liquida in complessivi €10.431,46, oltre interessi legali su tale somma devalutata alla data del sinistro e rivalutata di anno in anno in base agli indici ISTAT fino



alla data di pubblicazione della presente sentenza, nonché oltre gli ulteriori interessi legali sulla complessiva somma così determinata dalla data di pubblicazione della sentenza e fino al soddisfo;

- 2) conferma nel resto l'impugnata sentenza;
- 3) condanna gli appellati in solido al rimborso in favore di P M di spese e compensi di questo grado del giudizio che liquida in complessivi €.2.915,00 per compensi, oltre l'importo di €.147,00 versato a titolo di contributo unificato, I.V.A., c.p.a. e rimborso forfetario spese generali nella misura del 15%.

Messina, 14/12/2023

Il Presidente estensore

Sebastiano Neri

